

STATUTO "IONIO APS"

DEFINIZIONE e FINALITÀ

Art. 1

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **IONIO APS**, quale associazione culturale ai sensi del Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017, di seguito indicato CTS) e nel rispetto del Codice Civile, con sede legale nel Comune di Messina.

L'associazione Ionio APS è un centro di vita associativa, aconfessionale, autonoma, pluralista, apartitica, democratica e progressista, nata per la promozione culturale e sociale dei villaggi della periferia sud della Città di Messina.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

L'Associazione ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e può istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.

Art. 2

Lo scopo principale dell'associazione è promuovere socialità e partecipazione, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando e producendo l'arte in tutte le sue forme, realizzando attività artistiche, culturali, sportive, turistiche, ricreative, iniziative e progetti sul territorio locale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale materiale e immateriale, nonché servizi. Intende inoltre diffondere la cultura dell'arte nel mondo giovanile e non, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

II) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS:

- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (es. attraverso la promozione di spettacoli, rassegne, cineforum, festival, mostre, la presentazioni di libri, l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, Gruppi Ricreativi Estivi, con bambini ed adolescenti);*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 5 (Riforma Moratti)3, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (es attraverso la collaborazione con Istituti scolastici per la partecipazione a bandi pubblici per programmare e realizzare attività*

d'interesse sociale con finalità educativa ,ad esempio *Laboratori sul riciclo*);attraverso lo sviluppo di tecniche e di strumenti dell'euro-progettazione per la ideazione, redazione, gestione e monitoraggio di progetti per partecipare a bandi pubblici locali, nazionali ed europei rivolti alle associazioni);

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale

(es. attraverso la programmazione e la realizzazione di itinerari culturali ed enogastronomici, di escursioni naturalistiche, di ciclo-tour, di immersioni e altri sport acquatici, quali windsurf e kitesurf);

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

(es. attraverso attivazione di corsi di arte-terapia, pittura, disegno, musica, fotografia e laboratori di creazione artigianale, corsi di didattica);

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

(es.: attraverso la collaborazione con altre associazioni che si occupano di tali tematiche e l'organizzazione di mostre e di presentazioni di libri);

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle 4 attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(es. attraverso la realizzazione di incontri e dibattiti ("*Agorà di quartiere*") inerenti a problematiche nazionali e territoriali tra i cittadini ;attraverso l'organizzazione di un Gruppo di acquisto solidale ("*Le ammacie sociali*"))

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

(es. attraverso il vigilare sullo stato di mantenimento e cura dei beni monumentali ed artistici della città da parte degli enti proprietari e dei soggetti affidatari ed eventuali interventi presso le autorità locali, provinciali, regionali, statali, la soprintendenza ai beni culturali e gli altri enti competenti in materia in caso di pericolo di degrado, di trafugamento, di danneggiamento od altra circostanza negativa; attraverso lo studiare, documentare e catalogare i beni storici, culturali, monumentali, bibliografici, paesaggistici, ed etno-antropologici, delle tradizioni religiose, popolari, degli usi e dei costumi e di quant'altro possa aiutare a mantenere vive nella comunità locale e fuori , le origini, l'identità e l'immagine dei villaggi di Messina).

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'Art.6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al



presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del medesimo.

L'Associazione può, inoltre, svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionale e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS.

III) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/LE SOCI/E

Articolo 3

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

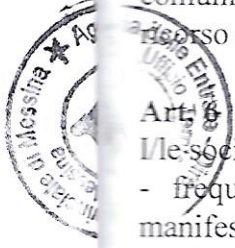
Articolo 4

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.


Art. 6
I/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare i locali dell' associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall' Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l' Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 7

II/la socio/a è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale.
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;

- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 10

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art.9 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 9, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art.11

Il patrimonio dell'associazione é indivisibile, è destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, ed è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

III) Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; né possono essere distribuiti, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art. 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ORGANISMI dell'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16

L'Assemblea dei soci è organo sovrano.

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 28.

Art. 19

L'assemblea è presieduta dal/lla presidente e dal/lla segretario/a eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci/e per la consultazione.

Art. 20

L'assemblea generale dei soci:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 21

Il **Consiglio Direttivo** viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. È composto da un numero minimo di tre ad un numero di massimo sette consiglieri, eletti fra i soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria

di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 23

■ Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- *il/la Presidente*: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio. Provvede a costituire depositi ed accendere conti correnti bancari.

il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento del Presidente o del Segretario, ne assume le mansioni.

il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- *il Tesoriere*: è responsabile del Patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi, è tenuto a presentare il bilancio annuale all'assemblea dei soci.

■ Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei/lle Soci/e; può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle Soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 26

I/lle Consiglieri/e sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il/la Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a è sostituito/a, ove esista, dal/la Socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Consiglio; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 27

I) Il **Collegio dei Sindaci revisori** è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di

decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il verbale delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Il Collegio, fermo restando quanto previsto nel suddetto articolo, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS può anche:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Norme di SCIoglimento

Art. 28

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei/lle Soci/e aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il/la Segretario/a

Daniela Sironi

Il/la Presidente

Rera Cosentino

